

**DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024**

**377/2024/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLE SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. E MODIFICHE ALLA RMTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309<sup>a</sup> riunione del 24 settembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante norme comuni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004; di seguito: direttiva MID);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Codice BAL);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico e che modifica il regolamento (UE) 2019/942;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 (di seguito: decreto legislativo 84/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 aprile 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 giugno 2010 (di seguito: decreto 18 giugno 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 maggio 2018;

- la normativa tecnica nazionale UNI (Ente Italiano di Unificazione), gli standard ISO (*International Organization for Standardization*) ed EN (*European Norm*) e le raccomandazioni OIML (*International Organization of Legal Metrology*), applicabili in materia di misura del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 settembre 2005, 185/05;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 386/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 600/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 600/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 433/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 433/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RQTG);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito anche: SGI), come da ultimo approvato.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i principi generali per il riassetto dell’attività di misura sull’intero perimetro della rete di trasporto del gas;
- con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l’Autorità ha adottato la “Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)”, nell’ambito dei poteri attribuiti dall’articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 481/95;
- la RMTG definisce: (i) responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; (ii) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, non vincolanti; (iii) predefiniti livelli di qualità del servizio; (iv) un

sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio, basato sull'applicazione di corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering* e su corrispettivi e/o indennizzi per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *meter reading*; (v) un sistema di monitoraggio di requisiti dei livelli di qualità;

- per quanto qui rileva, la deliberazione 512/2021/R/GAS stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
  - a) con riferimento al riassetto e alla responsabilità del servizio di misura:
    - (i) l'attribuzione della responsabilità dell'attività di *metering* a ciascun titolare dell'impianto di misura, e dell'attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto;
    - (ii) la possibilità, per i clienti finali allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto - la quale è tenuta ad acquistare l'impianto qualora accerti, entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, che non vi siano elementi ostativi (quali impossibilità di accesso in sicurezza e indisponibilità titoli di proprietà) -, a fronte del pagamento di uno specifico corrispettivo tariffario; nei casi di acquisizione di un impianto di misura da parte dell'impresa di trasporto, i corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering* (cfr. successiva lettera d) non sono applicati per un anno dal perfezionamento della cessione, al fine di consentire al nuovo titolare di effettuare eventuali interventi di adeguamento sull'impianto;
  - b) requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo (cfr. Tabelle da 1 a 6), non vincolanti; i requisiti manutentivi (cfr. Tabella 3) prevedono, tra l'altro, in coerenza con le previsioni di cui al Codice di rete (di seguito: Codice), l'aggiornamento dei dati della qualità del gas nei casi in cui non è prevista l'installazione di strumenti per l'analisi della qualità del gas (GC/AQ – gascromatografo / analizzatore di qualità), con una frequenza minima annuale per impianti con pressioni inferiori o uguali a 5 bar, e mensile per quelli con pressioni superiori a 5 bar, e una frequenza ottimale in ogni caso mensile;
  - c) indicatori del livello di servizio per l'attività di *metering* (Tabella 7 della RMTG), tra i quali due specifici indicatori per la misura della qualità del gas, alternativi tra:
    - (i) impianti per i quali è prevista l'installazione di GC/AQ, soggetti all'indicatore “C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas”;
    - (ii) impianti per i quali non è prevista l'installazione di GC/AQ, soggetti all'indicatore “D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas”;
  - d) con riferimento al sistema di incentivazione:
    - (i) ai sensi dell'articolo 3 della RMTG, l'applicazione dal 1° gennaio 2024 del sistema di corrispettivi economici associati a specifici livelli di servizio per le attività di *metering* e il sistema di indennizzi automatici e penalità relativo all'attività di *meter reading*;
    - (ii) ai sensi dell'articolo 12 della RMTG, i corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering* sono commisurati

- ai costi per il sistema di trasporto derivanti dagli errori di misura, e applicati indipendentemente dalla portata dell'impianto di misura;
- e) riduzioni o maggiorazioni dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità in funzione del rispetto dei requisiti ottimali o mancato rispetto dei requisiti minimi (cfr. comma 12.4 della RMTG);
  - f) con riferimento al monitoraggio:
    - (i) la messa a disposizione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, di un portale impianti di misura per la registrazione dei dati e delle informazioni da aggiornare periodicamente;
    - (ii) annualmente, l'invio all'Autorità da parte delle imprese di trasporto di un rapporto di monitoraggio contenente, tra l'altro, il dettaglio degli impianti che incorrono nel mancato rispetto dei livelli di servizio, specificando i livelli di servizio registrati, i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio applicati, e gli indennizzi automatici corrisposti e penalità versate;
    - (iii) un sistema di notifica dall'impresa di trasporto al titolare dell'impianto del mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering*, già operante dal 2023;
  - con la deliberazione 386/2022/R/GAS è stato introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione rispetto al c.d. *Delta In-Out*, con un costo unitario in capo all'impresa di valorizzato al medesimo corrispettivo unitario previsto a carico delle imprese di trasporto a copertura degli scostamenti del Gas Non Contabilizzato (GNC, cfr. articolo 33 della RTTG 6PRT);
  - la deliberazione 139/2023/R/GAS, in sede di definizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto gas per il periodo regolatorio 2024-2027, ha modificato la struttura del corrispettivo a copertura dei costi di misura dei punti di riconsegna dei clienti finali in cui la titolarità dell'impianto di misura è in capo all'impresa di trasporto, prevedendo che il corrispettivo  $CM_{CF}^{pdr}$  sia espresso in euro/PDR/anno (e non più, come nel precedente periodo regolatorio, in funzione della capacità di trasporto) e differenziato in funzione della portata del misuratore installato nel punto; l'articolo 22 della RTTG 6PRT, al fine di garantire la stabilità di tale corrispettivo, prevede inoltre che il corrispettivo sia aggiornato negli anni del periodo di regolazione successivi al primo per tenere conto esclusivamente degli effetti inflattivi;
  - con la deliberazione 234/2023/R/GAS, di approvazione dei ricavi riconosciuti e dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 2024, l'Autorità ha definito per il 2024 il livello del corrispettivo  $CM_{CF}^{pdr}$ .

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha definito norme per l'adozione e l'aggiornamento dei Codici dei servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione; la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra l'altro, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo specifica consultazione;

- ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 512/2021/R/GAS, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore provvedono ad adeguare i propri Codici di rete sulla base delle modifiche del Codice dell'impresa maggiore, come approvate dall'Autorità;
- il comma 4.4 della deliberazione 512/2021/R/GAS dispone che, ai fini del primo conferimento di capacità di trasporto successivamente all'approvazione del Codice, i titolari di impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione siano direttamente connessi alla rete di trasporto provvedano a sottoscrivere con l'impresa di uno specifico accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice (c.d. Accordo di *metering*), e che la conclusione di tale Accordo costituisca una condizione necessaria affinché gli impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto possano usufruire del servizio di trasporto;
- con la deliberazione 600/2022/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del Codice dell'impresa maggiore di trasporto, di recepimento della deliberazione 512/2021/R/GAS, unitamente a modifiche della RMTG; la medesima deliberazione prevede che, in prima applicazione, il titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto possa esprimere l'accettazione dell'Accordo di *metering* entro il 1° ottobre 2023 (e, quindi, partecipare al processo di conferimento della capacità di trasporto per l'anno termico 2023-2024 anche senza aver sottoscritto l'Accordo);
- nel Codice approvato con la deliberazione 600/2022/R/GAS, inoltre, è previsto che, in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo di *metering*, l'impresa di trasporto avvii la procedura di chiusura del punto di riconsegna (PDR) e, a decorrere dall'inizio dell'anno termico successivo e fino all'effettiva chiusura, sia attivato il servizio di *default* trasporto presso il punto;
- con la deliberazione 433/2023/R/GAS, l'Autorità ha approvato ulteriori modifiche della RMTG e correlate proposte di modifica del Codice di Snam Rete Gas S.p.A. e di SGI S.p.A., riguardanti, tra l'altro:
  - a) l'esenzione dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici relativo all'attività di *metering*, per gli anni 2024 e 2025, per i clienti finali direttamente allacciati che abbiano presentato all'impresa di trasporto una richiesta di cessione dell'impianto di misura, completa di tutti i dati e gli elementi informativi richiesti dal Codice, entro il 30 giugno 2024 (punto 4);
  - b) la proroga del termine per l'accettazione dell'Accordo di *metering* da parte del titolare di un impianto di consumo o di produzione direttamente connesso alla rete di trasporto al 31 dicembre 2023, ferma restando la relativa sottoscrizione preliminarmente alla decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio del 1° gennaio 2024 (punto 5);
  - c) l'applicazione dell'indicatore C (relativo la misura della qualità del gas nei casi in cui è prevista l'installazione di GC/AQ) dal 1° gennaio 2026, con riferimento agli impianti di misura completamente ammortizzati;
  - d) uno specifico livello di servizio dell'indicatore D (relativo alla frequenza di aggiornamento della qualità del gas nei casi in cui non è prevista l'installazione di GC/AQ) per gli impianti soggetti a metrologia legale, nelle more

- dell'estensione della possibilità, anche per gli impianti soggetti a metrologia legale, di aggiornamento del dato di qualità da remoto;
- e) un tetto, pari a 30 €/MWh, al parametro  $P_{gas}$  per la valorizzazione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering*.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in relazione all'entrata in vigore dei segnali economici del nuovo assetto dell'attività di misura sulla rete di trasporto decorrente dal 1° gennaio 2024, e successivamente alle modifiche del quadro regolatorio adottate con la deliberazione 433/2023/R/GAS, l'Autorità ha ricevuto ulteriori segnalazioni di criticità da parte di i) associazioni degli esercenti stazioni di rifornimento di metano per autotrazione, ii) alcune imprese di distribuzione, e iii) un'impresa di trasporto, in merito in particolare:
  - a) alle frequenze di aggiornamento dei dati di qualità del gas per i punti di riconsegna di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, e quindi soggetti a metrologia legale, con portate inferiori a 4.000 Smc/h, per i quali non è prevista l'installazione di uno strumento per l'analisi della qualità del gas (GC/AQ);
  - b) all'eccessiva penalizzazione derivante dall'applicazione del nuovo quadro regolatorio ai punti di riconsegna (prevalentemente verso *city gate*) di piccole dimensioni su reti di trasporto sottese alla rete dell'impresa maggiore di trasporto;
- gli Uffici dell'Autorità, informato il Collegio, hanno inviato una comunicazione a Snam Rete Gas, in data 8 aprile 2024 (prot. Autorità P/25725), nella quale hanno richiesto alla Società di effettuare approfondimenti e, conseguentemente, di sottoporre all'Autorità ulteriori modifiche del proprio Codice per superare le criticità rappresentate; in particolare, è stato richiesto:
  - a) con riferimento alla frequenza di aggiornamento dei dati di qualità, attualmente differenziata ai sensi del Codice in funzione della pressione (annuale per punti sotto i 5 *bar*, mensile per punti sopra 5 *bar*), di effettuare specifici approfondimenti in merito alla congruità del parametro della pressione per differenziare le frequenze di aggiornamento dei dati di qualità del gas nei misuratori, e all'adeguatezze delle frequenze attualmente disciplinate dal Codice, e, in esito a tali approfondimenti, di valutare una modifica, anche transitoria, delle frequenze di aggiornamento dei parametri di qualità del gas per i soggetti sottoposti a metrologia legale ricadenti nell'ambito di applicazione dell'indicatore D (ossia connessi a pressioni sopra i 5 *bar* e con impianti di misura con portate inferiori a 4.000 Smc/h);
  - b) con riferimento ai punti di riconsegna di piccola taglia, di prevedere un'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi economici previsti dalla RMTG per gli impianti di misura con  $Q_{ero}$  inferiore a 200 Smc/h, generalmente riconducibili ad utenze finali analoghe a quelle tipicamente allacciate alla rete di distribuzione;
  - c) con riferimento all'eccessiva penalizzazione per i punti di riconsegna verso *city gate* nella titolarità delle imprese di distribuzione, in considerazione del

meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione rispetto al c.d. *Delta In-Out* introdotto con la deliberazione 386/2022/R/GAS, di prevedere che per le imprese di distribuzione i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio dell'attività di *metering* siano dimensionati in analogia con quanto previsto dalla RMTG per le imprese di trasporto, ossia considerando, in luogo del prezzo del gas, il costo unitario fisso previsto dalla regolazione in capo al gestore;

- in data 28 giugno 2024 (prot. Autorità A/46888 del 3 luglio 2024), Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità una proposta di modifica del Codice, già sottoposta a consultazione dei soggetti interessati, coerente con le modifiche prospettate dall'Autorità nella comunicazione dell'8 aprile 2024, nonché un rapporto contenente approfondimenti relativi alla frequenza di aggiornamento dei dati di qualità del gas nei dispositivi di conversione ("*flow computer*") installati presso gli impianti di misura non dotati di AQ/GC;
- con la comunicazione del 28 giugno 2024 (prot. Autorità A/46883 del 3 luglio 2024), anche la società S.G.I. S.p.A. ha presentato all'Autorità una proposta di modifica del proprio Codice già sottoposta a consultazione, coerente con le modifiche richieste dall'Autorità con la comunicazione dell'8 aprile 2024;
- in generale, i rispondenti alla consultazione delle modifiche del Codice hanno ritenuto adeguate le proposte di modifica consultate, con l'eccezione di alcuni soggetti che hanno ribadito le criticità relative alla scarsa disponibilità e agli elevati costi degli organismi certificati per l'aggiornamento dei dati di qualità del gas, chiedendo, per i soggetti sottoposti a metrologia legale, di prevedere una frequenza ancora inferiore rispetto alla riduzione (da mensile a trimestrale) già consultata nell'ambito delle proposte di modifica del Codice;
- l'impresa maggiore di trasporto ha pertanto proposto, tenendo conto sia degli esiti della consultazione delle modifiche del Codice sia degli approfondimenti effettuati su richiesta degli Uffici dell'Autorità, una frequenza di aggiornamento semestrale anziché trimestrale, prevedendo la successiva modifica di tale disposizione qualora sopraggiungano mutamenti normativi o di mercato per la fornitura di tali servizi;
- in esito agli approfondimenti condotti da Snam Rete Gas, e tenendo conto di quanto segnalato da imprese e associazioni e nell'ambito della consultazione del Codice, con comunicazione del 31 luglio 2024 (prot. Autorità P/55874) gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Snam Rete Gas e a S.G.I. di modificare la proposta di modifica del Codice già presentata in data 28 giugno 2024, confermando, per i soggetti sottoposti a metrologia legale ricadenti nell'ambito di applicazione dell'indicatore D (ossia connessi a pressioni sopra i 5 *bar* e con impianti di misura con portate inferiori a 4.000 Smc/h), la frequenza minima di aggiornamento dei parametri di qualità del gas semestrale invece che mensile, ma per un periodo transitorio di tre anni, decorsi i quali la frequenza diverrà automaticamente trimestrale; ciò al fine di non ostacolare una possibile evoluzione delle condizioni di fornitura dei servizi di verifica periodica degli impianti di misura e di aggiornamento dei parametri di qualità del gas in funzione delle opzioni tecnologiche e impiantistiche disponibili, nel rispetto del quadro della normativa relativa alla metrologia legale attualmente in vigore;

- con la comunicazione dell'11 settembre 2024 (prot. Autorità A/64498 di pari data), la società Snam Rete Gas ha trasmesso la proposta di modifica del Codice integrata in coerenza con le indicazioni degli Uffici dell'Autorità sopra riportate;
- con la comunicazione del 12 settembre 2024 (prot. Autorità A/64693 di pari data), la società S.G.I. ha trasmesso la proposta di modifica del Codice integrata in coerenza con le indicazioni degli Uffici dell'Autorità sopra riportate;
- nell'ambito delle consultazioni delle modifiche del Codice, nonché in separate segnalazioni di clienti finali e loro associazioni, inoltre, è stato evidenziato come critico, in considerazione dell'evoluzione regolatoria in corso, il termine, fissato al 30 giugno 2024, di cui al punto 4 della deliberazione 433/2023/R/GAS, per la presentazione all'impresa di trasporto della richiesta di cessione dell'impianto di misura e il conseguente accesso all'esenzione dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici relativo all'attività di *metering* per gli anni 2024 e 2025;
- nell'ambito delle consultazioni del Codice e di specifiche segnalazioni, sono pervenute all'Autorità ulteriori indicazioni di criticità, in parte sovrapponibili ai temi oggetto del presente provvedimento, in parte relative a ulteriori aspetti del riassetto del servizio di misura, relativi in particolare alla revisione dei livelli di servizio di alcuni indicatori o all'esclusione di alcune tipologie di impianti di misura (es. cabine mobili);
- la RMTG contiene riferimenti non aggiornati alla regolazione vigente;
- alcuni clienti finali connessi a pressioni superiori a 5 *bar* potrebbero aver messo in atto comportamenti coerenti con la regolazione oggi vigente, e provveduto ad aggiornare la qualità del gas con frequenza mensile.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno attenuare o risolvere le criticità oggetto delle segnalazioni pervenute salvaguardando il disegno complessivo di riassetto del servizio di misura sulla rete di trasporto, apportando modifiche e integrazioni alla RMTG coerenti con quanto prospettato nelle comunicazioni degli Uffici dell'Autorità dell'8 aprile 2024 e del 31 luglio 2024, e approvando le conseguenti proposte di aggiornamento del Codice trasmesse da Snam Rete Gas e da SGI;
- sia opportuno, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro regolatorio in corso, e al fine di consentire ai clienti finali di disporre di tutti gli elementi per valutare compiutamente l'esercizio della facoltà di cessione dell'impianto di misura, prevedere una ulteriore proroga del termine, di cui al punto 4 della deliberazione 433/2023/R/GAS, per presentare all'impresa di trasporto la richiesta di cessione dell'impianto di misura, dal 30 giugno al 31 dicembre 2024;
- con riferimento agli ulteriori profili di criticità emersi dalla consultazione delle modifiche del Codice, non sia necessario adottare nessuna modifica del quadro regolatorio.



**RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare il testo della RMTG, prevedendo:
  - a) l'esenzione dall'applicazione del sistema di corrispettivi economici previsti dalla RMTG per gli impianti di misura con  $Q_{ero}$  inferiore a 200 Smc/h;
  - b) il dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio dell'attività di *metering*, per i punti di riconsegna verso *city gate* nella titolarità delle imprese di distribuzione, sulla base del costo unitario fisso previsto dalla regolazione per il GNC, in analogia con quanto previsto dalla RMTG per le imprese di trasporto;
  - c) una riduzione della frequenza minima di aggiornamento dei dati di qualità per i soggetti sottoposti a metrologia legale con impianti di misura con portate inferiori a 4.000 Smc/h connessi a pressioni superiori a 5 bar, quindi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'indicatore D, da mensile a trimestrale, prevedendo un periodo transitorio di tre anni, fino al 31 dicembre 2026, con una frequenza minima semestrale; l'Autorità si riserva in ogni caso l'opportunità di valutare, al termine del periodo transitorio, una revisione della frequenza di aggiornamento sulla base dell'evoluzione delle condizioni tecnico-economiche di fornitura dei servizi di verifica periodica degli impianti di misura, e delle relative opzioni tecnologiche e impiantistiche disponibili, qualora consentissero un aggiornamento da remoto dei dati di qualità del gas conforme alla metrologia legale;
  - d) l'aggiornamento dei riferimenti alla regolazione vigente;
- prevedere che, per l'anno 2024, i clienti finali connessi a pressioni superiori a 5 bar che aggiornano la qualità del gas con frequenza mensile, anziché semestrale, beneficino della riduzione dei corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di servizio, prevista in caso di rispetto dei requisiti ottimali ai sensi del comma 12.4, lettera b), con riferimento a tutti gli indicatori di servizio relativi all'attività di *metering*;
- approvare le proposte di aggiornamento del Codice, trasmesse da Snam Rete Gas con la comunicazione del 28 giugno 2024, come modificata e integrata con la comunicazione dell'11 settembre 2024, e da SGI con la comunicazione del 28 giugno 2024, come modificata e integrata con la comunicazione dell'12 settembre 2024, coerenti con le modifiche della RMTG disposte con il presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A della deliberazione 512/2021/R/GAS:
  - a) all'articolo 1, comma 1:
    - (i) le parole "8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS" sono sostituite dalle parole "16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS";

- (ii) le parole “28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS” sono sostituite dalle parole “4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS”;
  - (iii) le parole “19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS” sono sostituite dalle parole “12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS”;
  - b) all’articolo 7, comma 1, le parole “all’articolo 21 della” sono sostituite dalla parola “alla”;
  - c) all’articolo 10, comma 2, lettera e), le parole “dell’articolo 29” sono eliminate;
  - d) all’articolo 12, comma 3, lettera a), il secondo capoverso è sostituito come segue: “qualora il soggetto responsabile del *metering* sia un’impresa di trasporto o di distribuzione del gas naturale, il *Pgas* è assunto pari al corrispettivo unitario a copertura del GNC di cui alla RTTG.”;
  - e) all’articolo 12, comma 3, lettera b), le parole “all’articolo 20 della” sono sostituite dalla parola “alla”;
  - f) all’articolo 12, al comma 6, dopo le parole “nell’ambito del Codice di rete”, sono aggiunte le seguenti parole: “con riferimento agli impianti di misura con *Qero* superiore a 200 Smc/h”;
  - g) alla Tabella 3, alla riga “Verifica dell’aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)”, colonna “Frequenza minima a partire dalla messa in servizio”, aggiungere una riga con la seguente intestazione: “ $P > 5 \text{ bar}$  e impianti sottoposti a metrologia legale: trimestrale”, e successivamente a tali parole aggiungere la seguente nota a piè di pagina: “In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, per tali impianti la frequenza minima di aggiornamento è semestrale.”;
  - h) alla Tabella 7, Indicatore D, nella colonna “Campo di applicazione”, sostituire le parole: “Applicabile solo agli impianti per i quali non è ammessa a livello normativo la possibilità di aggiornamento dei dati di qualità da remoto” con le parole “Per  $P > 5 \text{ bar}$  e impianti sottoposti a metrologia legale”;
  - i) alla Tabella 9, Indicatore F, nella colonna “Criterio di dimensionamento”, le parole “all’articolo 20 della” sono sostituite dalla parola “alla”;
2. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 28 giugno 2024, come modificata e integrata con la comunicazione dell’11 settembre 2024, allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  3. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete trasmessa da SGI S.p.A. con comunicazione del 28 giugno 2024, come modificata e integrata con la comunicazione del 12 settembre 2024, allegata al presente provvedimento (Allegato B);
  4. di estendere al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 4 della deliberazione 433/2023/R/GAS per presentare all’impresa di trasporto la richiesta di cessione dell’impianto di misura, completa di tutti i dati e gli elementi informativi richiesti dal Codice di rete, ai fini dell’esenzione dall’applicazione del sistema di corrispettivi economici relativo all’attività di *metering*, per gli anni 2024 e 2025;

5. di prevedere che, per l'anno 2024, i clienti finali con impianti di misura con portate inferiori a 4.000 Smc/h connessi a pressioni superiori a 5 bar, quindi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'indicatore D, che aggiornano la qualità del gas con frequenza mensile, beneficino della riduzione dei corrispettivi economici di cui al comma 12.4, lettera b), con riferimento a tutti gli indicatori di servizio relativi all'attività di *metering*;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A.;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione VII della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
8. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata dell'Allegato A della deliberazione 512/2021/R/GAS (RMTG) sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*